

**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
DI ASSISTENZA RIABILITATIVA EX ART. 26 L. 833/78 - ANNO 2013**

**La nuova formulazione dell'art. 5 dello schema contrattuale è la seguente:**

**Art. 5**

**Criteri di ripartizione della spesa preventivata**

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni riabilitative, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile fermo restando quanto previsto all'art.3, comma 2. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre dell'anno 2013 (ottobre-novembre-dicembre 2013).
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

**Sono conseguentemente rettificati anche tutti i riferimenti a detta percentuale presenti nell'articolato dello schema contrattuale.**